

Studio Legale
AVV. MARIA ANTONIETTA CATALDI
Corso Vittorio Emanuele, 5 63100 Ascoli Piceno
Tel e fax 0736.257796
pec: mariaantonietta.cataldi@pecavvocatiap.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO-ROMA

RICORSO

e contestuale istanza di annullamento ai sensi dell'art. 116 cpa del diniego di ACCESSO AGLI ATTI

Per **Vincenza Gerarda Mangano**, (c.f. MNGVCN76A54G597M) nata a Piedimonte Etneo il 14.1.1976 e residente in Roma in Via Carlo Livi n.38, **Lelli Isabella**, (c.f. LLLSLL68A66E388F) nata a Jesi il 26.1.68 ed ivi residente in Via Fioretti n.2, **Bruna Matricardi**, (c.f. MTRBRN73C70G920A) nata a Porto San Giorgio il 30.3.73, ed ivi residente in Viale Pian della Noce n.14, **Maria Rita Marzufero**, (c.f. MRZMRT65E51L219N) nata a Torino l'11.5.65 e residente a Macerata in Via Pannaggi n. 60, **Cristina Ferroni** (c.f. FRRCS75P69D542S) nata a Fermo il 29.9.75 e residente in Magliano di Tenna (AP) in Via Tenna n.36, **Alessandra Lepretti** (c.f. LPRLSN69L47C770J) nata a Civitanova Marche il 7.7.69 ed ivi residente in Via Vasco de Gama n. 160/b, **Riccardo Spurio** (c.f. SPRRCR70M16A462P) nato ad Ascoli Piceno il 16.8.70, ed ivi residente in Via Montegrappa n.9, **Bellardita Giuseppa** (c.f. BLLGPP69B65H228L) nata a Reitano il 25.2.69 e residente a Roma in Viale della Grande Muraglia n. 313, **Santucci Emanuele** (c.f. SNTMNL72D22E783V) nato a Macerata il 22.4.72 e residente in Corridonia (MC) in Via Zegalara e **Montuori Erika** (c.f. MNTRKE73B61H501K) nata a Roma il 21.3.73 ed ivi residente in Via Ronciglione n.5, tutti rappresentati e difesi dall' avv. Maria Antonietta Cataldi (c.f. CTLMNC70H53A462P) del Foro di Ascoli Piceno (si dichiara che le comunicazioni di cancelleria potranno essere inviate al numero di fax 0736.257796 ed all'indirizzo pec: mariaantonietta.cataldi@pecavvocatiap.it) ed elettivamente domiciliati nel di lei studio sito in Ascoli Piceno Corso Vittorio Emanuele n.5 in forza di procura rilasciata in calce al presente ricorso.

Contro:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma Viale Trastevere n.76/a (c.f. 80185250588) presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (c.f. ADS80224030587), sita in Roma Via dei Portoghesi n.12 all'indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma Via Giorgio Ribotta n.41 (cod. fisc 97248840585) ...80007610423) presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (c.f. ADS80224030587), sita in Roma Via dei Portoghesi n.12 all'indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e

E nei confronti dei contro-interessati:

Signora COCCIA MARIKA, (c.f. CCCMRK75L42G274A) nata a Palestrina il 2/7/75 ed ivi residente in Via della Colombella n. 119 e

Signora GIOMMI VALERIA, (c.f. GMMVLR70S70G479L) nata a Pesaro il 30/7/70 ed ivi residente in Pesaro in Via G. Bovio n.59

per l'annullamento

- della graduatoria pubblicata dall' Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV il 23.12.21 con protocollo n. 49269 riportante in ordine alfabetico i

candidati che risultano avere superato le prove scritte della procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n.510) – afferenti alla classe di concorso A049.

- del diniego di accesso agli atti del 31.12.21 con conseguente dichiarazione di illegittimità ed annullamento dello stesso ed accertamento del diritto dei ricorrenti all'accesso agli atti.
- Di ogni altro atto conseguente e presupposto

FATTO

Nella G.U. n.34 del 28.4.20 è stato pubblicato il decreto dipartimentale n. 510 con il quale il Ministero dell'Istruzione ha indetto la procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (all.to 3).

L'art. 11 del predetto decreto n. 510 dettava le disposizioni per la formazione delle commissioni di valutazione prevedendo le modalità di presentazione dell'istanza al Dirigente dell' Ufficio Scolastico Regionale competente per l'inserimento negli elenchi, la successiva pubblicazione degli stessi e la nomina delle commissioni di valutazione (commi 7 e 8 art. 11).

Con successivo decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 783 pubblicato sulla G.U. n. 53 del 10.7.20 il Decreto n. 510 veniva integrato, modificando alcuni articoli ed aggiungendone nuovi.

In particolare l'art. 7 (Commissioni giudicatrici) veniva riformulato inserendo il nuovo comma 6 che prevedeva l'inserimento nella commissione dei membri aggregati disponendo che: *“Si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento di lingua inglese, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese”*.

Poi, all'art. 9 (Requisiti dei componenti) del Decreto n. 510 veniva aggiunto il comma 7, che indicava i requisiti che i componenti aggregati per la lingua inglese dovevano possedere. *“I componenti aggregati per l'accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della relativa lingua.....”*.

Ed infine, l'art 11 (Formazione delle commissioni giudicatrici) veniva integrato inserendo nella procedura di formazione delle commissioni giudicatrici anche l'indicazione del membro aggregato. Pertanto, la procedura di formazione delle commissioni giudicatrici doveva prevedere l'inclusione dei membri aggregati. Al comma 1 dell'art. 11 veniva disposto: *“Gli aspiranti presidenti e componenti, inclusi i membri aggregati delle commissioni giudicatrici, presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al dirigente preposto all'USR, secondo le modalità ed i termini del presente articolo”*. Al comma 7: *“Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti, i componenti, i membri aggregati supplenti”* ed al comma 8: *“ All'atto della nomina, l'USR competente accerta il*

Studio Legale
AVV. MARIA ANTONIETTA CATALDI

Corso Vittorio Emanuele, 5 63100 Ascoli Piceno

Tel e fax 0736.257796

pec: mariaantonietta.cataldi@pecavvocatiap.it

possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti, anche aggregati, delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti internet degli USR competenti”.

Con decreto del Direttore Generale dell' U.S.R. per il Lazio n. 1210 del 21.10.20 venivano nominate le commissioni giudicatrici. Per la classe di concorso A049 veniva nominato il Presidente, Donatacci Michele, il commissario, Maietti Stefania, il commissario, Vitiello Maria Luisa, ed il segretario, Viglietta Vittoria (all.to 5).

Venivano, pertanto, convocati tutti coloro che avevano fatto domanda di partecipazione al concorso straordinario, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno nella classe di concorso A-049, compresi i ricorrenti, ed in data 29.10.20 venivano espletate le prove scritte del predetto concorso (all.to 6).

A quella data la commissione era composta dai tre membri, presidente e due commissari, e dal segretario nominati con il decreto n.1210 del 21.10.20.

Solo dopo le prove scritte con Decreto del Direttore Generale dell' U.S.R. per il Lazio n. 146 dell' 8.4.21 veniva integrata la commissione giudicatrice con il commissario aggregato di inglese nella persona di Ierardi Francesco, il quale prendeva parte alla correzione degli elaborati scritti (all.to 76).

Il 23.12.21 con protocollo n. 49269 veniva pubblicata dall' Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV la graduatoria riportante, in ordine alfabetico, i candidati che risultano avere superato le prove scritte della procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n.510) – afferenti alla classe di concorso A049 (all.to 2).

I ricorrenti, tutti partecipanti alla procedura concorsuale ed esclusi dalla graduatoria in quanto ritenuti dalla commissione di non avere superato la prova scritta in seguito al giudizio valutativo dalla stessa espresso, il 31.12.21 hanno fatto istanza di accesso agli atti chiedendo la visione e l'estrazione di copia di:

- verbali di nomina dei componenti e dei loro supplenti le commissioni e le sottocommissioni.
- i nominativi dei componenti e dei loro supplenti le commissioni e le sottocommissioni.
- i curriculum e le professionalità dei componenti le commissioni e le sottocommissioni.
- il nominativo del componente di lingua di ogni commissione e sottocommissione.
- la collocazione/distribuzione delle commissioni e sottocommissioni negli Istituti del Lazio ove le prove si sono svolte.
- il verbale della prova scritta tenutasi presso l'Istituto Einstein di Roma
- gli elaborati delle prove sostenute da ognuno dei miei assistiti con relative valutazioni e criteri di valutazione

Nella richiesta veniva chiarito che: “L'interesse all'accesso agli atti da parte dei richiedenti deriva dalla loro partecipazione al concorso sopradDETTO senza il superamento e l'inclusione nella graduatoria dei candidati che hanno superato la prova scritta al fine di verificare la regolarità formale delle prove svolte. L'interesse al verbale della prova presso l'Istituto Einstein è interesse solo della signora Lepretti Alessandra alla quale è stata consegnata una tastiera francese”.

La signora Lepretti, infatti, per i primi 60 minuti della prova scritta ha avuto in dotazione una tastiera francese che aveva i caratteri spostati rendendo estremamente difficoltoso scrivere sulla stessa. Solo negli ultimi 20 minuti di prova alla signora Lepretti è stata consegnata una tastiera italiana con i tasti nei posti nei quali si è abituati a scrivere. La stessa ha chiesto che ciò venisse verbalizzato.

Alla predetta richiesta non si è ottenuta alcuna risposta, pertanto, ai sensi dell'art. 25, comma 4, L.241/90 si è formato il silenzio-rifiuto della richiesta di accesso agli atti.

Due dei ricorrenti, Spurio Riccardo e Matricardi Bruna, aveva già fatto richiesta di accesso agli atti chiedendo i propri elaborati che gli sono stati forniti unitamente ai verbali di correzione.

DIRITTO

- 1) VIOLAZIONE DI LEGGE (D.P.R. 9.5.94 n. 487, D.L. 29.10.19 n. 126 art. 1, comma 11 e Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione n. 510 del 24.8.20 e Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione n. 783 del 10.7.20) ED ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI NORME INTERNE, INCONGRUENZA

In applicazione della normativa generale di cui al D.P.R. n. 487/94 -Regolamento recante norma sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni-, il D.L. n.159/19 all'art. 1 ha autorizzato il Ministero dell'Istruzione a bandire una procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo ed ha disposto le linee guida generali per l'espletamento della predetta procedura straordinaria di reclutamento. All'art. 1, comma 11, ha previsto che la procedura fosse bandita con uno o più decreti dal Ministero dell'Istruzione prevedendo che il bando definisse, tra l'altro: (lett. e)) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per le prove di cui al comma 9, lettera a) e d).

In ottemperanza a ciò il Bando, contenuto nei decreti dipartimentali del Ministero dell'Istruzione n. 510 del 24.8.20 e n. 783 del 10.7.20, ha stabilito chi dovessero essere i componenti delle commissioni, quali requisiti dovessero avere, la presentazione delle istanze e la nomina delle commissioni da fare prima dell'espletamento della prova.

Quest'ultima si è tenuta il 29.10.20. La commissione nominata prima dell'espletamento della prova scritta non comprendeva tutti i membri che ne avrebbero dovuto fare parte. Infatti, il 21.10.20 con decreto 1210 erano stati nominati il Presidente, due commissari ed il segretario e mancava il componente aggregato, che veniva nominato solo il 18.4.21 con decreto n. 146.

Pertanto, al momento dell'espletamento della prova scritta la commissione non era completa. La commissione è stata completata solo il 18.4.21 anche con la conseguenza che la commissione che ha corretto gli elaborati è stata diversa dalla commissione presente alle prove scritte.

Invece, in ottemperanza alle disposizioni normative sopraindicate il commissario aggregato doveva essere già nominato al momento dell'espletamento della prova scritta. La correzione degli elaborati doveva essere eseguita dalla stessa commissione presente alle prove scritte.

Pertanto, la procedura concorsuale e la graduatoria pubblicata **sono illegittime per violazione della normativa.**

La medesima violazione rende la procedura e la conseguente graduatoria pubblicata illegittima anche per eccesso di potere sotto il profilo della violazione di norme interne e per incongruenza. L'amministrazione pubblica non ha rispettato le norme che si era data per l'espletamento del

concorso. Il Ministero stesso ha stabilito la procedura da seguire per il concorso straordinario e per la nomina delle commissioni e, poi, la propria articolazione interna dell' USR ha violato la predetta procedura ponendo in essere un eccesso di potere proprio per violazione della procedura che si era auto-imposta.

Per tali motivi la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A-049 è integralmente viziata sia per violazione di legge che per eccesso di potere rendendo illegittima ed annullabile la graduatoria pubblicata dall' Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale - Ufficio IV il 23.12.21 con protocollo n. 49269.

2) VIOLAZIONE DI LEGGE (D.P.R. 9.5.94 n. 487, D.L. 29.10.19 n. 126 art. 1, comma 11 e Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione n. 510 del 24.8.20 e n. 783 del 10.7.20) ED ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI NORME INTERNE, DEL BANDO ED INCONGRUENZA.

Solo la visione e l'estrazione di copia o l'ordine di produzione in giudizio degli atti richiesti con l'accesso agli atti darà la possibilità di accertare il possesso dei requisiti indicati nel bando per i membri della commissione.

I decreti dipartimentali citati hanno prescritto i requisiti che i commissari avrebbero dovuto possedere per far parte della commissione ed il mancato possesso dei requisiti previsti costituisce violazione della legge che ha autorizzato l'indizione della procedura concorsuale e che ha dettato le norme particolari di svolgimento della procedura stessa.

Laddove i membri della commissione non dovessero possedere i requisiti di cui agli artt 8 e 9 del bando n. 510 la procedura concorsuale straordinaria sarebbe illegittima per violazione delle norme indicate nel capitolo del presente motivo di censura.

Tale violazione di norme di autoregolamentazione della procedura selettiva renderebbe la procedura stessa illegittima anche per eccesso di potere per violazione di norme interne e per incongruenza.

3) ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO, PER IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA

La procedura concorsuale per la parte che ha riguardato la signora Lepretti è illegittima per eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento. L'insegnante Lepretti non è stata messa nelle medesime condizioni di fatto degli altri candidati. Questi ultimi hanno avuto a disposizione tutto il tempo degli 80 minuti previsti dalla prova concentrandosi solo sul contenuto della prova. Diversamente da loro la signora Lepretti ha speso 60 minuti della prova a capire perché quello che scriveva sulla tastiera non corrispondeva a quanto visualizzava sul computer, a chiamare gli assistenti per capire cosa succedesse e di farsi sostituire la tastiera. La prova svolta dalla stessa non è stata certamente effettuata nelle medesime condizioni degli altri candidati e per tale motivo la sua procedura deve essere annullata per eccesso di potere e disparità di trattamento parimenti alla sua esclusione dalla graduatoria in quanto il punteggio dalla stessa ottenuto è viziato dalla mancanza di tempo e di condizioni ottimali per lo svolgimento della stessa.

RIFIUTO ACCESSO AGLI ATTI

Studio Legale
AVV. MARIA ANTONIETTA CATALDI

Corso Vittorio Emanuele, 5 63100 Ascoli Piceno

Tel e fax 0736.257796

pec: mariaantonietta.cataldi@pecavvocatiap.it

Il diniego dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di consentire ai ricorrenti la visione e l'estrazione di copia dei verbali di nomina dei componenti e dei supplenti delle commissioni dei curriculum e delle professionalità dei componenti le commissioni, il verbale della prova scritta tenutasi presso l'Istituto Einstein di Roma e gli elaborati delle prove sostenute da ognuno con relative valutazioni e criteri di valutazione è illegittimo e va annullato ai sensi dell'art. 116 cpa in quanto ha violato gli artt. 22 e segg. L.241/90 ed in quanto è viziato per eccesso di potere per illogicità manifesta ed incongruenza.

Come chiaramente esposto dai ricorrenti nella richiesta di accesso del 31.12.21 la visione e l'estrazione delle copie era stata chiesta al fine di verificare la regolarità formale delle prove svolte avendo tutti partecipato al concorso indicato e non avendo superato la prova. Si specificava anche che l'interesse alla visione ed all'estrazione della copia del verbale della prova tenutasi presso l'Istituto Einstein era della sola signora Lepretti alla quale era stata consegnata una tastiera francese. Solo a seguito della visione dei predetti documenti i ricorrenti avrebbero potuto valutare se la loro non ammissione alla graduatoria era stata assunta a seguito di un concorso tenutosi regolarmente rispettando le norme particolari dettate dal bando e se, pertanto, la loro non ammissione fosse legittima.

Sussiste l'interesse diretto, concreto ed attuale dei ricorrenti a visionare ed estrarre copia dei documenti relativi alla nomina della commissione, ai titoli posseduti dai commissari ed alla loro composizione per accertare la regolarità formale della procedura alla quale hanno partecipato e dalla quale sono stati esclusi.

L'interesse a visionare quanto richiesto è diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali si è chiesto l'accesso.

La giurisprudenza ha costantemente evidenziato che l'aggettivo "tutelata" indica l'esigenza che la situazione giuridica sia qualificata dall'ordinamento giuridico e che sia sufficiente qualsiasi interesse differenziato e protetto dall'ordinamento, purché serio e non emulativo, e non necessariamente che la situazione soggettiva debba essere suscettibile di immediata tutela giurisdizionale. L'accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 L.241/90 è garantito per tutelare i diritti riconosciuti dall'ordinamento.

I ricorrenti, professori precari che hanno sempre svolto l'attività didattica e che avevano i titoli per partecipare al concorso straordinario, avevano il diritto a poter accedere al ruolo tramite una procedura selettiva regolare e rispettosa delle norme generali e della norme di autoregolamentazione che l'amministrazione si era data.

Parimenti la signora Lepretti aveva diritto ad affrontare serenamente e senza dover superare alcun ostacolo la prova scritta a parità di condizioni con gli altri candidati.

Pertanto, è pacifico che i ricorrenti avessero diritto all'accesso degli atti relativi alla formazione delle commissioni, all'indicazione dei loro membri e dei titoli posseduti dagli stessi e che debba essere ordinato all'amministrazione di esibire la predetta documentazione.

Inoltre, "Com'è noto, l'art. 22 della legge n.241/1990 definisce interessati all'accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso medesimo.

L'interesse che giustifica l'accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell'attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l'ostensione.

È poi da rilevare che non si può prescindere dal recente rafforzamento del principio di trasparenza, operato col già richiamato d.lgs. n. 33 del 2013, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 35 della legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Nello stesso articolo, al quindicesimo comma, la trasparenza dell'attività amministrativa è definita come "livello essenziale....delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili", anche con specifico riferimento, per quanto qui interessa (al comma 16), a "concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale", nonché alle "progressioni in carriera", di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) (Cons. St., Ad. plen., 28 giugno 2016, n. 13). (Tar Lazio sez. III, 15.10.18, n. 9974).

Pertanto, sussiste il diritto di tutti i ricorrenti alla ostensione dei documenti richiesti il 31.12.21.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Il provvedimento che si impugna, illegittimo per tutte le motivazioni dedotte, ha causato ai ricorrenti la mancata immissione in ruolo che sarebbe possibile dall'anno scolastico 2022/2023.

Inoltre, il diniego illegittimo dell'accesso agli atti ha causato anche il danno derivante dalla impossibilità di valutare in maniera compiuta e completa la fondatezza del ricorso di merito.

I predetti danni potranno essere risarciti anche in forma specifica prevedendo il reinserimento degli stessi nella graduatoria di merito concorsuale, pubblicata il 23.12.21, e la loro immissione in ruolo sulla base della predetta graduatoria.

Medesimo risarcimento può essere riconosciuto alla ricorrente Lepretti Alessandra per le censure specifiche dalla stessa sollevate.

Per tutto quanto esposto i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi,

CHIEDONO

che l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, VOGLIA ordinare che venga consentito l'accesso agli atti negato ai ricorrenti.

Successivamente, inoltre,

CHIEDONO

Al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio adito

1) L'annullamento della procedura concorsuale in oggetto e della graduatoria pubblicata dall' Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV il 23.12.21 con protocollo n. 49269 riportante in ordine alfabetico i candidati che risultano avere superato le prove scritte della procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (Decreto n.510) – afferenti alla classe di concorso A049;

2) In subordine, l'annullamento della procedura concorsuale e della relativa graduatoria e/o l'accertamento dell'illegittimità della procedura concorsuale e della relativa graduatoria, pubblicata pubblicata dall' Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV il 23.12.21 con protocollo n. 49269 riportante in ordine alfabetico i candidati che risultano avere superato le prove scritte della procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (Decreto n.510) – afferenti alla classe di concorso A049, limitatamente alla parte in cui non sono stati inseriti i ricorrenti con conseguente condanna dell'amministrazione a risarcire il danno in forma specifica prevedendo il reinserimento degli stessi nella graduatoria di merito concorsuale, pubblicata il 23.12.21, e la loro immissione in ruolo sulla base della predetta graduatoria.

3) l'annullamento del diniego di accesso agli atti di cui all' istanza del 31.12.21 e l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad avere accesso ai agli atti richiesti all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con condanna dello stesso a consentire il richiesto accesso.

4) Con la conseguente condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, per tutte le richieste di cui ai punti 1, 2 e 3 al risarcimento del danno causato ai ricorrenti sia per equivalente, da liquidarsi anche in via equitativa, che in forma specifica come richiesto in atti.

5) L'annullamento della procedura concorsuale e della graduatoria limitatamente alla signora Lepretti Alessandra con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno causato alla stessa sia per equivalente, da liquidarsi anche in via equitativa, che in forma specifica come richiesto in atti.

Il tutto con vittoria di competenze legali.

Si chiede di essere sentiti in Camera di Consiglio.

Con riserva di produrre ed impugnare con motivi aggiunti la ulteriore documentazione richiesta con l'accesso agli atti del 31.12.21.

Si chiede, comunque, di voler ordinare alle amministrazioni resistenti la produzione degli originali dei provvedimenti impugnati e degli atti oggetto della richiesta di accesso agli atti.

Con riserva di ulteriori memorie, documenti ed istanze istruttorie anche all'esito delle difese avversarie.

Il valore della presente controversia è indeterminato. Il contributo unificato versato è di € 650,00.

Si producono in copia:

- 1) Accesso agli atti.
- 2) Graduatoria pubblicata il 23.12.22.
- 3) Bando Decreto n. 510/20.
- 4) Decreto n. 783 in G.U. n. 53 del 10.7.20.
- 5) Decreto n. 1210 del 21.10.20 nomina commissione
- 6) MIUR Convocazioni SR20 A049 LAZIO

Studio Legale
AVV. MARIA ANTONIETTA CATALDI
Corso Vittorio Emanuele, 5 63100 Ascoli Piceno
Tel e fax 0736.257796
pec: mariaantonietta.cataldi@pecavvocatiap.it

- 7) Decreto n. 146 dell' 8.4.21 nomina commissione
- 8) Verbale 25.11.21.
- 9) A49-Verbale seduta n. 9.
- 10) Domanda partecipazione di Vincenza Mangano.
- 11) Domanda partecipazione di Lelli Isabella.
- 12) Domanda partecipazione di Bruna Matricardi.
- 13) Domanda partecipazione di Maria Rita Marzufero.
- 14) Domanda partecipazione di Cristina Ferroni.
- 15) Domanda partecipazione di Alessandra Lepretti.
- 16) Domanda partecipazione di Riccardo Spurio.
- 17) Domanda partecipazione di Bellardita Giuseppa.
- 18) Domanda partecipazione di Santucci Emanuele.
- 19) Domanda di partecipazione di Montuori Erika.

Ascoli Piceno, 16 febbraio 2022
Avv. Maria Antonietta Cataldi